

LEGGE PROVINCIALE 3 giugno 2015, n. 9

Disposizioni per l'asestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di asestamento 2015)

(b.u. 4 giugno 2015, n. 22, straord. n. 1)

INDICE

Art. 1 - *Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e dell'articolo 30 ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), in materia di incentivazione dei servizi di connettività in banda ultralarga, e dell'articolo 38 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993*

Art. 2 - *Integrazione dell'articolo 10 (Interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10*

Art. 3 - *Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di poteri regolamentari dei comuni relativi all'imposta immobiliare semplice*

Art. 4 - *Integrazione dell'articolo 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10*

Art. 5 - *Disposizioni di spesa in materia di società controllate e connessa modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27*

Art. 6 - *Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

Art. 7 - *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Art. 8 - *Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

Art. 9 - *Integrazione dell'articolo 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14*

Art. 10 - *Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)*

Art. 11 - *Integrazione dell'articolo 22 (Estinzione anticipata dei mutui dei comuni) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14*

Art. 12 - *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e dell'articolo 31 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14*

Art. 13 - *Modificazioni dell'articolo 54 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

Art. 14 - *Modificazioni dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di validità delle graduatorie del personale docente*

Art. 15 - *Integrazione dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*

Art. 16 - *Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

Art. 17 - *Modificazione dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4*

2. Le deliberazioni relative all'esercizio della facoltà prevista dalla lettera b) del comma 1 sono adottate entro il 30 luglio 2015.

Art. 4

Integrazione dell'articolo 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

1. Dopo il comma 6 quinquies dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

"6 sexies. Dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica italiana, Registro storico dell'Automobile club d'Italia. In caso di utilizzazione su pubblica strada i veicoli esentati sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli."

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 5

Disposizioni di spesa in materia di società controllate e connessa modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 10 milioni di euro all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni, a valere sull'esercizio finanziario 2015. Il finanziamento è infruttifero; la scadenza del relativo rimborso è fissata al 31 dicembre 2025.

2. Per sostenere la realizzazione degli investimenti e delle attività finanziate ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a Trentino sviluppo s.p.a., a titolo di finanziamento soci, la somma di 10 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario 2015. Il finanziamento è infruttifero; la scadenza del relativo rimborso è fissata al 31 dicembre 2021.

3. Il comma 4 dell'articolo 25 (Disposizioni di spesa in materia di società controllate) della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

"4. I finanziamenti previsti dai commi 1, 2 e 3 sono infruttiferi; la scadenza dei relativi rimborsi è fissata al 31 dicembre 2025."

4. Con la tabella A sono autorizzate sul bilancio provinciale 2015 le seguenti spese:

- a) per i fini del comma 1 la spesa di 10 milioni di euro sull'unità previsionale di base 65.5.210 (Interventi in conto capitale per l'edilizia abitativa pubblica);
- b) per i fini del comma 2 la spesa di 10 milioni di euro sull'unità previsionale di base 61.22.220 (Investimenti di sistema e di settore).

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il